

# Le problematiche fiscali della *sharing economy* e la loro rilevanza nel caso “*Airbnb Italia*”

Maria Pia Nastri  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Diritto tributario  
[mariapia.nastri@unisob.na.it](mailto:mariapia.nastri@unisob.na.it)

# La disciplina delle locazioni brevi in Italia

(art.4 d. l. n. 50/2017, provv. Ag.Entr., prot. n. 132395 del 12 luglio 2017; Circ. n. 24/E del 12 ottobre 2017)

- Locazioni brevi:
- Ambito soggettivo: persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa) e soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite portali telematici (es. *Airbnb*).
- Ambito oggettivo e temporale: i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
- Applicazione, con opzione in dichiarazione, del regime della cedolare secca con aliquota al 21% ( ritenuta a titolo di imposta)
- *oppure*
- ritenuta a titolo di acconto con applicazione aliquota progressiva Irpef.



# Il caso *Airbnb* Italia: l'iter giurisprudenziale

- Ricorso proposto da *Airbnb Ireland Unlimited Company* ed *Airbnb Payments Uk Limited* ( di seguito «*Airbnb Italia*») dinanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio (T.A.R.), sentenza del 18 febbraio 2019, n. 2207.
- Ricorso proposto da *Airbnb Ireland Unlimited Company* ed *Airbnb Payments Uk Limited* («*Airbnb Italia*») dinanzi al Consiglio di Stato; Ordinanza di remissione dinanzi alla Corte di Giustizia del 18 settembre 2019, n. 6219.
- Corte di Giustizia ordinanza del 30 giugno 2020, causa C- 730/19 Manifesta irricevibilità



# Le sentenze *Elite Taxi* e *Airbnb Ireland*

*Corte di giustizia, sent. 20 dicembre 2017, C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi,*

La Corte ha chiarito quali sono gli elementi necessari ai fini della corretta qualificazione di nozione di servizi della società dell'informazione prevista dall'art. 2 lett. a) della direttiva 2000/31: servizio fornito con remunerazione, a distanza, con mezzi elettronici e su richiesta individuale.

*Corte di giustizia, sent. 19 dicembre 2019, C-390/18, Airbnb Ireland,*

La Corte ha chiarito che *Airbnb* rientra nella categoria dei servizi della società dell'informazione e quindi tutelata dalla direttiva sul commercio elettronico, non svolgendo attività di intermediazione immobiliare.

Un servizio di mediazione, svolto attraverso una piattaforma elettronica al fine di mettere in contatto, previo compenso, possibili locatari e locatori offrendo accanto al servizio di mediazione per locazioni brevi anche prestazioni accessorie rientrerà nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, come disciplinato dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.

*Airbnb Ireland* non ha effettuato la preventiva notifica del provvedimento restrittivo ciò comporta l'inopponibilità dello stesso al prestatore del servizio.



# Il caso *Airbnb* Italia: questioni irrisolte

I servizi svolti da «*Airbnb* Italia» sono servizi della società dell'informazione.

Gli oneri imposti in Italia dall'art. 4 del d.l. 50/2017 (ritenute, obbligo di comunicazione dati e nomina di un rappresentante fiscale) possono essere considerate “una regola tecnica limitativa della libera prestazione di tali servizi” ?

La disciplina sulle locazioni brevi, è inopponibile a tutti i soggetti che, svolgono servizi complessi di intermediazione immobiliare *online*, rientranti nella predetta nozione di servizi delle società dell'informazione ?

Nella controversia «*Airbnb* Italia» il nostro Stato non ha previamente interpellato la Commissione europea.

Violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 1535/2015/UE, dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE e dell'art. 56 TFUE.



# Il caso *Airbnb* Italia: questioni irrisolte

- Verifica della proporzionalità
- Il contrasto all'evasione fiscale e la riscossione tempestiva dell'imposta sono finalità idonee a giustificare l'imposizione di un provvedimento restrittivo della libera prestazione dei servizi rientrante tra "motivi imperativi di interesse generale" ?
- Il giudizio di proporzionalità dovrà verificare l'idoneità della disciplina sulle locazioni brevi in Italia in rapporto alle finalità stabilite.
- Possono essere adottati strumenti alternativi con un minore sacrificio dei principi europei ?

Il Consiglio di Stato potrà presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, oppure potrà emettere una pronuncia di merito se risulteranno superati i dubbi sulla conformità della normativa con i principi euro-unitari.



Grazie per l'attenzione

